

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 542/98 DEL CONSIGLIO

del 9 marzo 1998

relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica del Senegal sulla pesca al largo della costa senegalese, per il periodo dal 1° maggio 1997 al 30 aprile 2001

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43, in collegamento con l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che, secondo l'accordo tra il governo della Repubblica del Senegal e la Comunità economica europea sulla pesca al largo della costa senegalese ⁽³⁾, le due parti hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i complementi da introdurre in detto accordo alla fine del periodo di applicazione del protocollo ad esso allegato;

considerando che, in seguito a tali negoziati, il 26 marzo 1997 è stato siglato un nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nel suddetto accordo per il periodo dal 1° maggio 1997 al 30 aprile 2001;

considerando che è nell'interesse della Comunità approvare tale protocollo;

considerando che è necessario stabilire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca da traino e di pesca del tonno tra gli Stati membri, sulla base della ripartizione tradizionale delle possibilità di pesca nell'ambito del suddetto accordo;

considerando che nel punto C dell'allegato I del protocollo è previsto l'obbligo per gli armatori comunitari di sbarcare tonno nel Senegal; che è necessario precisare tale obbligo mediante la fissazione di un criterio di riparti-

zione dello sbarco diretto da parte delle tonniere congelatrici con reti a circuizione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica del Senegal sulla pesca al largo della costa senegalese, per il periodo dal 1° maggio 1997 al 30 aprile 2001 ⁽⁴⁾.

Articolo 2

Le possibilità di pesca da traino e di pesca del tonno fissate all'articolo 1 del protocollo sono ripartite tra gli Stati membri in base al seguente criterio:

- | | | |
|--------------|-------------------------|-----------------------|
| categoria 1: | 331 tsl | Grecia; |
| categoria 2: | 3 750 tsl | Spagna; |
| categoria 3: | 1 800 tsl, delle quali: | |
| | 800 | Italia e |
| | 1 000 | Spagna; |
| categoria 4: | 4 119 tsl, delle quali: | |
| | 3 749 | Spagna e |
| | 370 | Portogallo; |
| categoria 5: | 5 | Spagna, 7 Francia; |
| categoria 6: | 23 | Spagna, 18 Francia; |
| categoria 7: | 20 | Spagna, 3 Portogallo. |

⁽¹⁾ GU C 267 del 3. 9. 1997, pag. 20.

⁽²⁾ GU C 286 del 22. 9. 1997, pag. 39.

⁽³⁾ GU L 226 del 29. 8. 1980, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU L 302 del 5. 11. 1997, pag. 4.